



ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, ai sensi della Legge Regionale 383/00 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIVITAS** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile culturale e di ricerca etica.

L'associazione ha sede legale in Via Monti, 12 nel Comune di Latina. E potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'Estero mediante delibera di Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale e principalmente nel territorio della Regione Lazio.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto e nel principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono finalizzate:

- ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ✓ formazione universitaria e post-universitaria;
- ✓ ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- ✓ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ✓ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ✓ agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- ✓ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono ritenute secondarie e strumentali rispetto alle precedenti le seguenti attività finalizzate:

- ✓ Alla valorizzazione del turismo sociale ed eco-sostenibile, con particolare attenzione alle fasce della popolazione che vivono in condizioni di disagio sociale e /o economico;
- ✓ l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- ✓ l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- ✓ Alla promozione di azioni e iniziative di sensibilizzazione e di contrasto a tutte le forme di violenza di genere;
- ✓ All'attenzione verso le situazioni di bisogno presenti nel territorio;
- ✓ Allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- ✓ Alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- ✓ Al superamento di tutte le forme di disagio sociale di tutte le fasce d'età con particolare interesse verso quello giovanile, compreso azioni e interventi di alfabetizzazione rivolti a minori;
- ✓ Alla realizzazione, produzione e distribuzione di strumenti di informazione giovanile;
- ✓ Alla promozione della partecipazione attiva tra i cittadini;
- ✓ Alla realizzazione di attività di formazione, counseling e adeguamento delle competenze con particolare interesse al mondo giovanile, utili all'inserimento nel mondo del lavoro;
- ✓ Alla valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, con particolare attenzione verso la Biodiversità e le produzioni eco-sostenibili;

L'Ass
non e

cui l'a

L'Ass
partiti
conv
anal

L'As
qual
ragg
auto
vige
atma

Son
ne
real

L'ar
dell'

In c
enti
rige
con

Nes
stra
ade

L'a

L'a
mir

Ci

So
co
co
ne

So
all
str
Co



- ✓ Alla valorizzazione dell'Audiovisivo e dell'Editoria come forma di espressione artistica, di comunicazione e di diffusione;

L'Associazione, per il raggiungimento delle suddette finalità, ritiene di avviare principalmente, ma non esclusivamente, le seguenti attività:

- promozione di eventi, corsi, attività su tutto il territorio nazionale e regionale;
- elaborazione, presentazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-culturali;
- Analisi e Studi statistici, sociologici e antropologici nelle diverse finalità
- supporto ad Enti Pubblici e Privati nella ideazione, creazione e gestione di iniziative;
- Promozione e organizzazione di Corsi di Formazione

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni (D.Lgs. 117/2017) della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e persone giuridiche, in numero illimitato, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione, per favorire a pieno la partecipazione giovanile, è obbligata a garantire la presenza minima del 51% dei soci Under 35 all'interno dell'Assemblea e di tutti gli organi statutari.

Ci sono 3 categorie di soci:

Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

Soci Operativi o Volontari: sono soci operativi o volontari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio Stesso;

Soci
enti di
impos

Soci

Soci
scopi

Non è

I soci

• ele

• es

• es

• se

• pr

-1

• vo

as

e il c

• ns

• sv

• sp

• ve

La q
auto

Il so

Il so

L'es

dell'i

E' α

Gli c



La partecipazione delle imprese e degli enti pubblici e privati al capitale e alla gestione delle imprese è un fenomeno che si è sviluppato in Italia a partire dagli anni Cinquanta. L'obiettivo principale di questa politica è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale del paese, attraverso la creazione di nuove imprese e la partecipazione delle imprese esistenti al capitale e alla gestione delle imprese.

L'Associazione per lo Sviluppo delle Partecipazioni Statali (ASPS) è un'associazione di imprese e enti pubblici e privati, che ha lo scopo di promuovere e organizzare le partecipazioni statali in Italia. L'ASPS è costituita da imprese e enti pubblici e privati, che hanno in comune l'obiettivo di partecipare al capitale e alla gestione delle imprese.

L'ASPS ha il compito di rappresentare gli interessi delle imprese e degli enti pubblici e privati che partecipano al capitale e alla gestione delle imprese. L'ASPS ha il compito di promuovere e organizzare le partecipazioni statali in Italia, attraverso la creazione di nuove imprese e la partecipazione delle imprese esistenti al capitale e alla gestione delle imprese.

L'ASPS ha il compito di rappresentare gli interessi delle imprese e degli enti pubblici e privati che partecipano al capitale e alla gestione delle imprese. L'ASPS ha il compito di promuovere e organizzare le partecipazioni statali in Italia, attraverso la creazione di nuove imprese e la partecipazione delle imprese esistenti al capitale e alla gestione delle imprese.

Soci Onorari o Benemeriti: sono soci onorari o benemeriti le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto.

Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Soci Sostenitori o Promotori: sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (eventuale),
- Organo di revisione ai del D.Lgs. 117/2017 (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)



Handwritten initials and a signature at the top right of the page.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec e pubblicazione sul sito dell'associazione, in qualsiasi forma deve essere spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Handwritten signature at the bottom right of the page.

[Handwritten signature]

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

È non
scritto

Le riso

L'asso
fondi,
fond
comu
delle

Il do
anno
attua

Il bil
entro

È re

L'as
36 d

I ra
reg

I so
res

La discussione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

ART. 15 - Organi di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di amministratori da determinarsi in base al numero di azionisti. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea per un periodo di tre anni. Gli amministratori sono eletti e possono essere rieletti per un periodo di tre anni. Gli amministratori sono eletti e possono essere rieletti per un periodo di tre anni. Gli amministratori sono eletti e possono essere rieletti per un periodo di tre anni.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente della legge rappresenta l'assemblea e dirige l'amministrazione della società. Il Presidente della legge rappresenta l'assemblea e dirige l'amministrazione della società. Il Presidente della legge rappresenta l'assemblea e dirige l'amministrazione della società. Il Presidente della legge rappresenta l'assemblea e dirige l'amministrazione della società.

ART. 17 - Organi di controllo

Il controllo della gestione della società è affidato al collegio dei sindaci. Il collegio dei sindaci è composto da un numero di sindaci da determinarsi in base al numero di azionisti. Gli sindaci sono eletti dall'assemblea per un periodo di tre anni. Gli sindaci sono eletti e possono essere rieletti per un periodo di tre anni.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Prestito infruttifero da parte dei soci;



ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**Per tu
previsti**


ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

LATINA 14.08.2018



Iorio Arichi



Chiara Coppellotti

Rosanna Pajola

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
Allegato all'atto reg.to il 28/8/2018
al N. 300901 Serie 3



Maria Teresa PIERERI

